



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del C.C. n° 28 del 20.01.1960

Modificato con deliberazione di G.M. n° 817 del 30/05/1984

Modificato con deliberazione di G.M. n° 1061 del 10/07/1984

Modificato con deliberazione di C.C. n° 285 del 30/12/1986

Modificato con deliberazione di C.C. n° 10 del 28/01/1991

Modificato con deliberazione di C.C. n° 89 del 12/07/1993

Modificato con deliberazione di C.C. n° 54 del 16/07/2003

Pubblicata la deliberazione dal 04/08/2003 al 18/08/2003

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

SERVIZIO POLIZIA URBANA

Art. 1

Definizione

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Art. 2

Direzione servizio polizia urbana

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221) del Codice di Procedura Penale.

Art. 3

Perquisizioni domiciliari

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art. 3 del R.D. 20 gennaio 1944, numero 45.

Art. 4

Sequestro di oggetti

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e delle pene pecuniarie.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestrati operati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5
Fermi

Gli Agenti di Polizia possono accompagnare all'Ufficio di Polizia Municipale le persone anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette, valgono le norme previste dal Codice di Procedura Penale.

Art. 6
Responsabilità degli agenti

Qualora la contravvenzione sia nulla perché accertata tardivamente o per gli altri difetti di procedura, gli agenti accertatori o gli incaricati della procedura, se appartenenti al Corpo di polizia municipale, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal regolamento comunale degli impiegati e salariati.

Se gli agenti accertatori appartengono ad altri Corpi di polizia saranno deferiti ai rispettivi Comandi per i provvedimenti di competenza.

CAPO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7
Definizione

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni per soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei Capi che seguono.

Art. 8
Concessione licenze

Chiunque intenda fare opere, installazioni di qualunque natura o depositi, anche temporanei, sulle strade ed aree pubbliche, deve presentare domanda all'Autorità Comunale, indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli venga concessa per iscritto la licenza dalla stessa Autorità Comunale, previo versamento della tassa stabilita e di una congrua cauzione, da determinarsi di volta in volta dal Sindaco, a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza stessa.

Art. 8 bis

Ai titolari degli esercizi pubblici, posti sul lungomare Europa, è consentito occupare suolo pubblico con tavoli, sedie e tende per il fronte del fabbricato e da questo sino all'inizio della parte asfaltata; è fatto altresì obbligo ai titolari stessi di lasciare libero e sgombro, lungo tutto il fronte dell'esercizio, un passo pedonale, per la lunghezza di 2 metri tra il filo del muro e lo spazio occupato.

Art. 8 ter

Sul lungomare Europa ai titolari dei negozi di vendita al dettaglio è consentito occupare suolo pubblico o aree private soggette a pubblico passaggio mediante esposizioni di merci, per una superficie rispondente alla larghezza del fronte del negozio, per una profondità di 3 metri e per un'altezza di 2,50 metri, lasciando libero e sgombro, lungo tutto il fronte dell'esercizio, un passo pedonale per la larghezza di metri 1 tra il filo del muro e l'inizio dell'esposizione delle merci, talché lo spazio effettivo assegnato all'occupazione delle merci avrà una profondità di metri 2. E' consentito proteggere le merci esposte, dai raggi del sole, mediante tende laterali non fisse, che dovranno essere rimosse appena svolta la loro funzione. E' vietata, nell'area consentita di cui sopra, l'occupazione con scaffalatura, vetrine mobili o fisse od alcuni oggetti porta merci posti in modo trasversale o di sbarramento del suolo pubblico. La normativa sopra richiamata si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 8 quarter

E' vietata, sul Lungomare Europa, l'occupazione di suolo pubblico o di aree private soggette a pubblico passaggio da parte di venditori ambulanti, di esercenti, qualsiasi tipo di impianto come giochi per bambini, cartelli mobili e simili, non attinenti ad attività ivi ubicate.

E' consentito ai titolari di studi fotografici di tenere all'esterno dell'esercizio a ridosso del muro non più di due attrazioni per bambini per fini professionali.

E' altresì consentito ai titolari di sale giochi di tenere le attrazioni sul fronte dell'esercizio a ridosso del muro.

La giunta municipale può autorizzare occupazioni di suolo pubblico sul Viale Europa in deroga al divieto di cui al primo comma, quando ciò sia giustificato da particolari esigenze di pubblico interesse a condizione che l'intralcio al pubblico transito non sia eccessivo e previo parere del Comando di Polizia Municipale ai sensi dell'art.53, primo c., L.142/90.

Art. 8 quinquies

Le violazioni delle norme di cui agli artt. 8 bis e 8 ter del presente Regolamento sono ammesse a conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, mediante il pagamento in misura ridotta della somma di £ 50.000= per ogni metro quadrato o frazione inferiore di superficie occupata abusivamente.

Art. 9

Sospensione e revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale, può, per iscritto sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni contenute nella licenza stessa, nonché per ragioni di viabilità e per altri motivi di pubblico interesse.

Nei casi urgenti i funzionari ed agenti della vigilanza urbana, possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza quando l'occupazione non sia ancora avvenuta.

Art. 10

Segnali di pericolo

Chiunque faccia lavori od esegua depositi su suolo pubblico oltre ad osservare quanto è disposto nell'art. 8) del D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in un numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno cm. 50 e non più di m. 1,80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato art. 8 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Art. 11

Edicole e chioschi

La concessione di erigere su suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe, di bibite analcoliche, di cocomeri, ecc., non può essere accordata quando ne derivi ostacoli alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della viabilità negli incroci stradali e nelle curve.

Nonostante la concessione ottenuta, il concessionario deve comunque evitare gli inconvenienti di cui al comma precedente, astenendosi altresì dalle affissioni e dalle esposizioni di merce, se non siano espressamente consentite. Inoltre il concessionario è tenuto alla osservanza delle norme generali che disciplinano la occupazione di spazio pubblico e di quello del regolamento di polizia urbana.

Art. 12

Distributori di carburanti

La concessione del nulla-osta per impianto di colonne dei distributori di carburante, oltre ad essere soggetta alle disposizioni di legge ed a quelle dei regolamenti speciali non può essere accordata per località ove esistano limitazioni di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, a limitare la viabilità nelle curve e negli incroci o comunque ad accrescere ostacolo al traffico.

E' pure soggetto al nulla-osta dell'Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburante all'ingresso delle rimesse e su aree private aperte al pubblico, i quali possono fare rifornimento ad autoveicoli che sostino nel suolo pubblico e soggette a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite a norma di legge.

Art. 13

Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, davanti ai negozi, può essere concessa quando non vi si oppongono ragioni di viabilità.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale è punita a norma di legge.

Art. 14

Occupazione di marciapiede e banchine

L'occupazione di marciapiedi e banchine con tavoli, sedie, piante, ornamenti od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui sono aperti.

I marciapiedi e banchine stradali possono essere occupati fino al massimo di due terzi dalla loro larghezza.

Comunque, sul marciapiedi e sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,50 in ogni caso.

Art. 15

Venditori, suonatori, girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestieri e commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze, debbono astenersi dall'esercitare il mestiere o la vendita ambulante non soltanto nelle località espressamente vietate, ma anche in tutte le altre nelle quali per ragioni di viabilità ne ricevano particolare divieto, anche verbale, dagli agenti del Comune e dalla Forza pubblica.

Per il Capoluogo la vendita ambulante è proibita lungo la Via Vittorio Emanuele e sulla Piazza S. Bernardino da Siena.

Per la frazione del Lido la vendita ambulante di qualsiasi specie di merce è proibita nella zona compresa tra la Fossa dell'Abate, la Via Roma, la Via del Secco la spiaggia.

Art.16

Fiere e mercati

Le fiere e le manifestazioni che importano la occupazione di suolo stradale con veicoli, autoveicoli, baracche, banchi e simili, sono di regola permesse soltanto nelle zone periferiche e sempre che non arrechino ingombro alla circolazione stradale.

Esse sono subordinate alle condizioni di cui all'art. 13 (Licenza di occupazione di suolo pubblico) del presente regolamento.

Eccezionalmente la vendita ambulante anche con banco fisso potrà essere consentita con ordinanza del Sindaco anche in altra località.

Art. 17

Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali in margine alla pubblica via

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, orchestre, audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere visti od uditi dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di crocchi di clienti o

spettatori, deve ottenere licenza dall'Autorità Comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale.

Art. 18

Tende solari

Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m.2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guise da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Art. 19

Esposizione di insegne, di cartelli, di pubblicità luminose e di lampade

Oltre quanto è stabilito nei vigenti regolamenti, sulla esposizione di insegne, di vetrine e di infissi in genere nonché di pubblicità luminose e di lampade, è vietato;

- 1) esporre quelle insegne che per forma di disegno e colorazione possono essere confuse con i cartelli indicatori di viabilità.
- 2) usare insegne luminose o lampade che possono produrre abbagliamento, ed essere confuse con i segnali della viabilità e arrecare comunque confusione o disturbo alla circolazione stradale.

Art. 20

Esposizione di merce all'esterno dei negozi e allestimento di mostre

L'esposizione della merce all'esterno dei negozi, è vietata durante le ore di chiusure degli stessi.

Art. 21

Uso di scale, ponti mobili e a cavalletto

L'uso di scale a mano è permesso, senza licenza dell'Autorità Comunale per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti e l'uso di scale a mano per un tempo eccedente un'ora, sono subordinati, salvo caso di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità Comunale.

Di regola, e salvo caso di assoluta necessità debitamente constatata dall'Autorità Comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui ci siano limitazioni di viabilità.

Art. 22

Giochi ed esercitazioni sportive

Nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco ed esercitazione sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini o di altri mezzi di deambulazione.

L'Autorità Comunale potrà consentire l'uso dei pattini e altri mezzi di deambulazione soltanto durante gare e sotto determinate condizioni.

Art. 23

Salvaguardia della cosa pubblica e della incolumità

Sulle pubbliche vie e piazze, sia del capoluogo che delle frazioni resta severamente proibito:

- a) accendere fuochi, tenere fornelli, o altri recipienti per accendervi o custodirvi il fuoco anche per momentanee occorrenze di qualsiasi industria o mestiere;
- b) rompere legna, vagliare granaglie, semi od altro;
- c) lavare veicoli, pulire finimenti e utensili in uso presso pubbliche o private stalle, rimesse, come pure lavare autoveicoli privati o di servizio pubblico;
- d) lavare, strigliare, tosare o ferrare animali d'ogni specie;
- e) compiere atti di pulizia personale od altri atti che possono offendere la pubblica decenza;
- f) lanciare sassi od altri oggetti;
- g) produrre esposizioni rumorose o molestie;
- h) esercitare la caccia.

Art. 24

Condizioni rilascio permessi, licenze, ecc.

Tutte le concessioni, le licenze, le autorizzazioni, i permessi, ecc. che vengono dall'Autorità Comunale dati in ordine al presente Regolamento, sono personali e debbono intendersi sempre concessi senza pregiudizio di terzi, la prova delle medesime dovrà sempre essere presentata ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti del Comune nel luogo e nell'atto in cui la concessione stessa venga esercitata.

Tali concessioni, licenze, autorizzazioni, ecc. potranno sempre essere sospese e revocate definitivamente per motivi di pubblico interesse.

Art. 25

Decadenza delle concessioni

Ferma restando ogni altra disposizione speciale, qualunque concessione fatta dall'Autorità Comunale, decade di diritto quando si verifichi uno dei casi seguenti:

- a) che il concessionario non osservi le condizioni alle quali la concessione fu subordinata;
- b) che il concessionario non abbia esercitato la concessione nel termine perentorio limitato;
- c) che dopo aver iniziato l'esercizio della concessione lo abbia sospeso qualsiasi ne sia stata la causa, per un periodo di giorni 30 se la concessione aveva la durata di un anno o più, di giorni 10 se la concessione stessa aveva durata inferiore.

Art. 26

Obblighi dei concessionari

Oltre gli speciali obblighi stabiliti nell'atto di concessione, ai concessionari incomberà sempre l'obbligo, quando per qualsiasi motivo ne avvenga la concessione, di restituire nel pristino stato le cose di proprietà del comune o di terzi che abbiano subito alterazioni per effetto della concessione stessa.

In caso di inadempienza provvederà direttamente l'autorità Comunale presso l'interessato a termini di legge.

Art. 27

Opere in aderenza ai muri privati

Il Comune ha facoltà di far costruire in aderenza ai muri delle proprietà privata le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia, e di illuminazione.

Art. 28

Installazione infissi, vetrine, ecc.;

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico e interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento edilizio.

Art. 29

Concessione del suolo per ragioni di commercio

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per il collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi ad uso di decorazioni debbono essere autorizzati dall'Autorità Comunale.

Art. 30

Occupazione abusiva suolo pubblico

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 N. 2248, allegato f).

Art. 31

Materiale proveniente da scavi, ecc.;

Il materiale proveniente da scavi o da demolizioni non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiano dette opere, ma deve essere immediatamente rimosso.

Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

CAPO III

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO

Art. 32

Pubblica incolumità

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

Art. 33

Riparazione edifici - Ordinanza sindacale

Qualora un edificio, o parte di esso e delle sue attinenze, minacci rovina, il Sindaco a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art. 34

Esposizione vasi di fiori, ecc.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 35

Stendimento del bucato all'esterno

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 36

Esposizione oggetti

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art. 37

Materiale di demolizione

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offesa ai passanti ed avendo cura di innaffiare successivamente il terreno.

Art. 38

Trasporto oggetti contundenti

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati e condotti in modo da non recare offesa ed anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

Art. 39

Accessi delle abitazioni

Dopo il tramonto non può rimanere aperto più che un accesso per ogni casa e questo deve essere convenientemente illuminato.

Art. 40

Macchine e strumenti artificiali

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, affidati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso.

Art. 41

Canne fumarie

Sia nell'interno come nell'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'autorità comunale.

Art. 42

Pulizia canne fumarie

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane, devono essere spazzati ogni bimestre.

I camini devono essere attrezzati in modo che la fuliggine non si espanda sui fabbricati vicini e sul suolo pubblico.

Art. 43

Materie infiammabili

Salvo quanto disposto dagli articoli 63 del T.U. delle Leggi di Pubblico Sicurezza 18 luglio 1931, n. 773, e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi e infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso della Autorità Comunale.

Occorrendo tenere depositi e magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni della legge e del regolamento sopra citati ed a quelle di cui al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

In ogni caso, in prossimità dei locali nei quali vi siano collocate sostanze infiammabili ed esplosivi dovrà tenersi costantemente accumulata una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonché gli attrezzi necessari per poterla spandere celermente.

Art. 43 bis

“La installazione delle bombole o altri contenitori di gas petrolio liquefatto nelle abitazioni e nei locali di pubblici esercizi, e, in generale, negli edifici pubblici e privati, deve essere eseguito personalmente, o tramite personale specializzato, dai rivenditori al dettaglio o all'ingrosso, titolari di regolare autorizzazione amministrativa, adottando, nella installazione, gli accorgimenti tecnici o i dispositivi in commercio per evitare la fuoriuscita di gas, in caso di spegnimento della fiamma.

E' vietato ai rivenditori al dettaglio ed all'ingrosso di questo Comune di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bombole di gas o petrolio liquefatto senza aver provveduto direttamente alla loro installazione”.

Art. 44

Depositi di materiali infiammabili

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna fascine, foglie secche, ecc., se non nei locali appositamente destinati.

Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusitati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare e di accedervi se non con lanterne chiuse.

Nelle stesse è vietato di fumare ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metalliche.

Art. 45

Incendi

In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi cisterne, ecc..

Art. 46

Spegnimento di incendi

In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rimborsare dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

Art. 47

Rispetto edifici pubblici e privati

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenza, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni. Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 663 del Codice Penale, nell'art. 113 del T.U. della Legge di P:S. e nell'art. 5 della Legge 11 giugno 1922, numero 778.

Art. 48

Divieto di salire sui pali, ecc.

E' vietato di arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare, sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti da esporsi in vendita.

Art. 49

Rispetto giardini e passaggi pubblici

Nei viali, giardini e passaggi pubblici è severamente vietato:

- 1) di cogliere fiori, strappare fronde e sradicare virgugli e recare danno in qualsiasi modo alle piante, alle siepi, agli steccati od altri ripari, ai sedili, agli acquedotti, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi tenuto a scopo di pubblico comodo ed ornamento;
- 2) passeggiare sui margini dei viali, entrare nelle aiuole , nei recinti, boschetti, praterie od in qualunque parte non destinata a pubblico passaggio ed introdurre quivi cani sciolti od altri animali;
- 3) transitare con cavalli ed altri animali, con biciclette, micromotori, autoveicoli e veicoli di qualsiasi specie per i viali interni dei pubblici giardini, per quelli riservati ai pedoni ed in genere fuori dei viali e strade appositamente destinate al transito;
- 4) esercitare la vendita di qualunque oggetto mediante banchi , carretti, panieri, ecc. portare tavolini , banchi o panche per refezioni o merende, salvo speciale permesso dall'Autorità Comunale, sulle piazze, parchi e viali riservati ai pedoni;
- 5) salire sugli alberi, appendere oggetti, scagliare loro contro sassi, pietre o simili, o far comunque cosa che rechi danno alle piante stesse.

Art. 50

Questue, collette, ecc.

È proibito di mendicare in luogo pubblico.

Per le questue, collette, raccolta di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. 156 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 51

Insegne e pubblicità

Le insegne e i cartelli reclamo dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possono manovrare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi, ai passanti.

Art. 52

Protezione bambini e persone deficienti

I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnate per la pubblica via, né possono essere portati in giro sconvenientemente vestite.

Art. 53

Macellai, salumieri, ecc.

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

Art. 54

Trasporto carni e uccisione di animali

Il trasporto delle carni al macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc. disperdere selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

Art. 55

Maltrattamento animali

È vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricando di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i caratteri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art. 56

Trasporto animali

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

È vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

Art. 57

Custodia animali

È vietato affidare, anche momentaneamente, i veicoli trainati da bestie e persone le quali per debolezza, per inesperienza o per qualsiasi altro motivo, siano incapaci di domarle o di condurle ed è vietato di lanciare le bestie stesse anche per brevissimo tempo abbandonate.

Art. 58

Conduzione veicoli a trazione animale

Nell'interno dell'abitato i conduttori di barroccio e di carri di qualunque specie, debbono camminare a piedi tenendo a mano la bestia o le bestie che vi siano attaccate.

Sempre nell'interno dell'abitato i veicoli di qualsiasi specie non potranno soffermarsi nelle vie o piazze se non in quanto occorrono operazioni di carico e scarico, e per il minimo tempo necessario.

Art. 59

Sosta veicoli e autoveicoli

Quando nel caso previsto dal precedente articolo, sia necessario stazionare nelle vie e piazze pubbliche veicoli e autoveicoli, essi dovranno sempre essere collocati lungo il lato destro della strada, in modo da non impedire il transito. In nessun caso, e per nessun motivo, i veicoli e gli autoveicoli potranno essere tenuti fermi se non almeno a metri 10 dagli incroci delle strade e delle piazze.

Art. 60

Traino di veicoli e strascico di oggetti

È fatto assoluto divieto di spingere a mano i veicoli di qualsiasi specie con le stanghe in avanti, è pure rigorosamente proibito spingere sul suolo pubblico ruote sciolte di ogni specie o cerchi, o far rotolare botti, qualunque ne sia la dimensione, o tirare a strascico travi, longarine o quanto altro può arrecare danno e disturbo alle cose ed alle persone. E' pure vietato il transito di veicoli di qualunque specie attaccati l'uno all'altro.

Art. 61

Velocità

Nelle vie e piazze degli abitati, gli autoveicoli dovranno procedere a velocità moderata, ugualmente a velocità moderata dovranno procedere le motociclette, micromotori e biciclette i conduttori delle quali dovranno tenere sempre entrambe le mani sul manubrio.

Art. 62

Circolazione velocipedi

È vietato al conducente di una bicicletta di trasportare altra persona (a meno che si tratta di bambini) oppure oggetti che possono recare disturbo di manovra del manubrio o ingombrare e disturbare il pubblico transito.

Art. 63

Circolazione veicoli

È vietato condurre per le pubbliche vie veicoli di qualunque natura caricati in maniera che la larghezza del carico superi la doppia misura della sala, ed è ugualmente vietato far sporgere da uno dei due lati dei veicoli stessi, ogni oggetto atto a danneggiare le persone e le cose.

Art. 64

Scarico e carico di casse

Qualora avvenga che nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle abitazioni, industrie o negozi posti lungo le pubbliche strade, o piazze, cadano sul suolo materie di qualsiasi specie, queste dovranno essere rimosse a cura e sotto le responsabilità di coloro che riceveranno le merci e gli oggetti per i quali venne a lordarsi e ingombrarsi il suolo stesso.

Art. 65

Scotimento tappeti, ecc.

E' proibito di scuotere sulla pubblica via tappeti, panni o qualsiasi altro oggetto, come è del pari vietato gettare dalle finestre delle case, delle botteghe, magazzini, stalle, rimesse, ecc., sulle pubbliche piazze, strade, vicoli e spazi intermedi, materie liquide e solide di qualsiasi natura.

Art. 66

Lavatura panni

È proibito lavare sulle vie e piazze pubbliche panni, cenci, biancheria od altro.

Art. 67

Governatura del bestiame

In qualunque via e piazza del territorio comunale è vietato governare bestiame di qualsiasi genere depositando il foraggio sul suolo pubblico; sarà soltanto consentito di legare sacchetti al collo di detto bestiame in modo da impedire la dispersione sul suolo.

Art. 68

Abbeveramento animali

È vietato condurre ed abbeverare animali presso le pubbliche fonti.

Art. 69

Concimazione orti e giardini

La concimazione, mediante spurghi di pozzo nero, degli orti e dei giardini negli abitati non sarà consentita se non dalle ore 21 alle ore 24 d'inverno e dalle ore 23 alle ore 4 d'estate.

Art. 70

Lavaggio veicoli e autoveicoli

È vietato procedere al lavaggio di veicoli e autoveicoli sulle pubbliche strade.

Art. 71

Attraversamento marciapiedi

È vietato sia di attraversare i marciapiedi pubblici con veicoli e autoveicoli, sia di sostarci, come pure di sostare con tali mezzi su marciapiedi di proprietà privata per accedere ai quali si sia costretti ad attraversare i marciapiedi pubblici.

È solo consentito lo scarico e il carico della merce con veicoli e autoveicoli attraverso i marciapiedi per raggiungere i negozi, purché l'accesso al negozio sia stato praticato a regola d'arte previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

Art. 72

Suonatori ambulanti

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre i cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

È vietato loro di fermarsi davanti le scuole, le chiese, gli ospedali ed il municipio, come pure di esercitare la loro attività lungo il Corso Vittorio Emanuele del Capoluogo e della Via Roma e tutta la fascia costiera marina, nella frazione del Lido.

Art. 73

Suono delle campane

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1 novembre al 30 aprile e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1 maggio al 31 ottobre.

È permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a) per determinati riti religiosi in dipendenza di consuetudine lungamente praticate, di oneri testamentari e di clausole consimili;
- b) per ordini impartiti da Superiori Autorità;
- c) per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità Municipale.

Il suono delle campane non può durare oltre quindici minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercorrere un intervallo di un'ora.

È in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per infierire di epidemie, esso possa aggravare l'inquietudine pubblica.

Art. 74

Suono delle sirene

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità Militare.

CAPO IV

INDUSTRIE RUMOROSE

Art. 75

Industrie rumorose

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale.

Sono considerate industrie rumorose ed incomode: le segherie, il mestiere del caldaiaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname, del lucidatore pavimenti e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

Art. 76

Divieto apertura di industrie rumorose

Nella Via Vittorio Emanuele, nelle piazze XXIX Maggio, San Bernardino, Diaz e Romboni del capoluogo e nel centro abitato del Lido di Camaiore, è vietato dia aprire e gestire nuovi esercizi rumorosi elencati all'articolo precedente.

Art. 77

Orario di esercizio

LAVORI EDILI

Nella fascia del territorio delimitata dal mare, dalla via Aurelia, dalla Fossa Abate e dalla via Astoria, le attività dei cantieri edili sono disciplinate come segue: nei giorni che vanno dal 1° luglio al 31 agosto è fatto divieto di dare inizio a nuove opere edili. E' fatto obbligo di sospendere i lavori a completamento di opere edilizie già iniziate, ad eccezione di quei lavori che non comportino emissione di polvere, rumori o altre immissioni che recano turbative alla quiete pubblica.

In detto periodo, nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00, sono ammessi tuttavia piccoli lavori di manutenzione, riparazioni urgenti in casi di evidente pericolosità, nonché in casi di interesse pubblico, ed in ogni caso dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non venga arrecato disturbo alcuno alla quiete pubblica.

Nei giorni che vanno dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° settembre al 15 settembre, possono essere effettuati tutti i lavori, ovverosia anche quelli che comportano il rilascio di concessione e/o autorizzazione e/o D.I.A.. Tutti i lavori edili, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia, dovranno essere effettuati nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00.

Nel rimanente territorio comunale, i lavori edili sono disciplinati nel modo seguente: nei giorni che vanno dal 15 maggio al 15 settembre, i lavori devono essere effettuati nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00.

In tutto il territorio comunale, nei giorni che vanno dal 16 settembre al 14 maggio, i lavori edili dovranno essere effettuati nella fascia oraria 08.00/18.00.

LAVORI DI GIARDINAGGIO

In tutto il territorio comunale, i lavori di giardinaggio che comportano l'utilizzo di attrezzature, nei giorni che vanno dal 1° maggio al 30 settembre, dovranno essere effettuati nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00.

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

In tutto il territorio comunale, le attività rumorose procurate/provocate da motori a scoppio, strumenti a percussione in genere, attività di falegnameria, fabbro, agricole e similari, quando fanno uso di strumenti o attrezzi che provocano ed emettono rumori molesti, nei giorni che vanno dal 15 maggio al 15 settembre, devono essere effettuate nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00.

Art. 78
Studio e suono del pianoforte

In tutto il territorio comunale, lo studio ed il suono del pianoforte e degli altri strumenti musicali, nel periodo che va dal 15 maggio al 15 settembre, è consentito nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/20.00.

Art. 79
Altoparlante

L'uso degli altoparlanti all'esterno dei locali è proibito.
È fatta eccezione per l'uso nelle piste da ballo, previa richiesta della relativa autorizzazione al Sindaco con la condizione che si usi soltanto a partire dalle ore 16, con riduzione del volume o in sordina dalle 23 alle 24. Dopo le 24 l'uso dell'altoparlante e del microfono è proibito.

Art.80
Uso apparecchi radiotelevisivi e strumenti di diffusione musicale

In tutto il territorio comunale, l'uso di strumenti musicali, giochi elettronici, grammofoni ed affini, privati o installati all'interno o all'aperto di pubblici esercizi, nel periodo che va al 15 maggio al 15 settembre, è consentito nelle fasce orarie 09.00/13.00 e 16.00/24.00.

Art. 80 bis
Deroghe alle disposizioni degli artt. 77, 78 e 80

In ordine alle disposizioni di cui agli artt. 77, 78 e 80 del presente Regolamento sono ammesse deroghe, per comprovati motivi o per esigenze inderogabili, previo parere favorevole della Giunta Municipale e da autorizzarsi dal Dirigente competente.

Art. 81
Orchestrale

Le orchestre delle piste da ballo e dei locali potranno agire dalle ore 16 alle 23 con tutta la batteria dalle ore 23 fino alla chiusura l'intera orchestrale dovrà agire in sordina e dalle 24 alla chiusura è assolutamente proibito l'uso del microfono.

Art. 82
Strillonaggio

Lo strillonaggio per la vendita di merci e quant'altro è assolutamente proibito sia nel Capoluogo che nella frazione del Lido prima delle ore 7,30 del mattino e dalle ore 14 alle ore 16.

Art. 83

Publicità sonora e strillonaggio

E' proibito assolutamente l'uso del microfono e dell'altoparlante nella piazza "S. Bernardino da Siena" nelle adiacenze, a distanza minore di metri 10 da detta piazza, sia per lo strillonaggio degli annunci, sia per la vendita di merci come pure nella Via Vittorio Emanuele del Capoluogo.

Art. 84

Animali molesti

È proibito tenere animali anche domestici, che rechino disturbo o danno al vicinato.

È parimenti proibito di tenere a custodia di fabbricati o giardini prossimi all'abitato, cani che rechino disturbo alla quiete pubblica.

CAPO V

COMMERCIO

Art. 85

Osservanza disposizioni

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti di spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 86 del T.U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità Comunale di luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio.

Per gli esercenti di mestieri ambulanti si devono tenere presenti le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

Art. 86

Controlli e ispezioni

Spetta agli agenti di polizia d'ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1928, n. 858, e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

Art. 87
Obblighi degli esercenti

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione del Sindaco, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 88
Pesi e misure

Le bilance che servono alla vendita devono essere sempre ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate.

I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti del bollo di verifica dell'Ufficio metrico e i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Art. 89
Vendita della merce

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico. È loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita non legittima né giustificata da parte degli esercenti soggetti alla disciplina del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerato, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

Art. 90
Orario apertura negozi

Il sindaco, qualora ragioni di necessità lo richiedono, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi.

Art. 91
Cartellini indicanti il prezzo di vendita

I commercianti devono indicare su appositi cartelli i prezzi dei generi esposti in vendita. I prezzi devono essere espressi in caratteri uniformi e leggibili e collocati in modo da essere visibili a tutti.

Il cartellino indicante il prezzo di vendita dovrà essere posto anche sui pezzi di carne esposti al di fuori del banco ove si eseguono i tagli e la vendita minuta delle carni.

CAPO VI

DELLA CIRCOLAZIONE URBANA

Art. 92

Circolazione nel capoluogo

- a) il traffico sulla Via Vittorio Emanuele è consentito, limitatamente ai giorni feriali, soltanto sul lato destro nel senso di marcia Piazza Romboni – Piazza XXIX Maggio con esclusione e divieto per i motori, motoleggere, micromotori e autocarri.
- b) é consentito, tranne che nei giorni festivi, di fiera e mercato, l'accesso ed il transito su detta Via dei veicoli a trazione animale, camioncini adibiti al trasporto di merci o derrate per il solo rifornimento di negozi e magazzini, previo permesso da rilasciarsi dall'ufficio di Polizia Urbana su appositi moduli su richiesta dell'interessato.

Trattandosi di Ditte o persone che con i loro mezzi riforniscono periodicamente i negozi ed i magazzini, il permesso potrà essere rilasciato per un determinato periodo di tempo, salvo rinnovarlo alla scadenza.

La permanenza sulla Via Vittorio Emanuele dei veicoli ed autoveicoli dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci o derrate.

I veicoli a trazione animale dovranno essere condotti a mano.

I veicoli e gli autoveicoli dovranno entrare o uscire dalla via più breve.

- c) la circolazione sulla Via Vittorio Emanuele è vietata ad ogni veicolo e autoveicolo nei giorni festivi;
- d) sono esenti dal divieto, anche nei giorni festivi, i carrettini o furgoncini condotti a mano per il solo rifornimento del pane, acque minerali, latte, ghiaccio e di bombole di gas liquido;
- e) é vietato agli autocarri ed autotreni di passaggio a Camaiore di attraversare le vie centrali della Città. Tali mezzi dovranno esclusivamente transitare per il Viale Oberdan.
- f) é vietata la sosta dei veicoli e autoveicoli sul lato destro della Via XX Settembre nel senso di marcia Piazza Romboni – Piazza XXIX Maggio.

Art. 93

Della circolazione nella frazione del Lido

- a) È vietato l'accesso ed il transito su tutte le strade del Lido di Camaiore nel perimetro: Via Aurelia – Via delle Focette Fossa dell'Abate, agli autocarri, autofurgoni, autotreni ed alle autobotti;
- b) È consentito l'accesso ed il transito sulle strade del Lido ai soli autocarri senza rimorchi, agli autofurgoni, ai camioncini per il solo rifornimento dei negozi e magazzini, per il trasporto di materiali ai cantieri di costruzione, previo permesso da rilasciarsi dall'ufficio di polizia urbana su appositi moduli a richiesta degli interessati.

Trattandosi di Ditte o persone che con i loro mezzi riforniscono periodicamente i negozi, i magazzini ed i cantieri, il permesso potrà essere rilasciato per un determinato periodo di tempo, salvo rinnovarlo alla scadenza.

La permanenza sulle strade del Lido dei mezzi suindicati dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, dei materiali o delle derrate.

Detti automezzi dovranno entrare o uscire dalla Via più breve.

- c) Sul Viale Pistelli , dal 1°giugno al 30 settembre, l'autorizzazione per il rifornimento dei negozi, magazzini, cantieri, ecc. è valida soltanto dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 dei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 11 nei giorni festivi;
- d) Non è assolutamente permesso, per il carico e lo scarico, di salire sui marciapiedi o attraversarli per raggiungere il negozio o magazzino, anche se esiste il passaggio riservato alle autorimesse private;
- e) È assolutamente vietato il transito o l'accesso sul Lungomare Europa a qualsiasi veicolo, furgoncino, carrettino, anche se munito di gomme;
- f) È vietata la sosta o l'appoggio sul lungomare Europa a qualsiasi specie di veicolo anche se tale sosta o appoggio avviene sulla parte privata dei proprietari di stabilimenti balneari, negozi, ecc., fronteggianti il detto lungomare;
- g) Sul Viale Pistelli, riservato ai soli pedoni, è consentito l'accesso da parte dei proprietari alle loro autorimesse private, come pure è consentito l'accesso da parte degli autoveicoli fino agli alberghi e pensioni solo per il tempo strettamente necessario a far salire o discendere gli ospiti; i detti autoveicoli dovranno entrare ed uscire dalla Via più breve;
- h) È consentita la sosta lungo il Viale Pistelli agli autoveicoli, micromotori, autociclisti sul marciapiede lato mare del viale stesso.

Art. 94

Agenzia di trasporti – disposizioni

- a) Le agenzie di trasporto, nell'effettuare il carico e lo scarico delle merci, non dovranno occupare coi furgoni e con gli autocarri di loro proprietà di fronte antistante dei negozi o magazzini di altri; dovranno mantenersi nello spazio antistante la loro agenzia e di conseguenza servizi di mezzi adeguati;
- b) Le predette agenzie dovranno effettuare il carico e lo scarico nel tempo più strettamente limitato possibile e dal 1 giugno al 30 settembre dovranno osservare il seguente orario: ore 8 -12; ore 16 - 21.

CAPO VII

DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

Art. 95

Pubblicazioni ufficiali

L'autorità comunale determina i luoghi esclusivamente riservati alle pubbliche affissioni fatte ed ordinate dal Comune o dalle altre pubbliche autorità.

In questi luoghi, contrassegnati con tabelle porta dicitura "PUBBLICAZIONI UFFICIALI" od altre consimili, è vietato qualsiasi altra affissione.

Art. 96

Affissione pubblica – Spazi

L'Autorità Comunale determina pure gli spazi esterni degli edifici Comunali, sui quali sono permesse le affissioni nell'interesse pubblico. Questi spazi saranno limitati da tabelle portanti la dicitura: "AFFISSIONE PUBBLICA".

Il collocamento di queste tabelle ed il conseguente permesso di affissione, si estenderanno agli spazi degli edifici privati prescelti dall'Autorità Comunale, se il proprietario dell'immobile non ne abbia fatto preventivamente divieto ottemperando a quanto prescrive in materia la legge.

Art. 97

Divieto di affissione pubblica

È vietato affiggere manifesti, avvisi manoscritti, stampati e simili, sui muri prospicienti le pubbliche strade e piazze, all'infuori delle tabelle di cui all'articolo precedente.

Art. 98

Affissione manifesti

L'affissione nei luoghi permessi deve essere fatta a cura personale dell'agenzia delle affissioni o del personale dipendente dal Comune sotto l'osservanza delle disposizioni di legge ed in specie delle leggi di P. S.;

Art. 99

Pubblicità

Non è permessa alcuna pubblicità mediante la installazione di cartelloni, di scritte o disegni luminosi se non preventivamente autorizzata dalle Autorità Comunali.

Tale autorizzazione dovrà essere preventivamente richiesta pure per la pubblicità fonica anche se limitata alla audizione di musiche o canzoni incise sui dischi proiettate con altoparlanti all'esterno dei negozi o a trasmissioni radiofoniche eseguite con qualsiasi mezzi all'esterno dei locali, sulle pubbliche vie o piazze come pure alla installazione di televisori e radiogrammofoni all'esterno nelle vie e nelle piazze a titolo pubblicitario o proiezioni di documenti cinematografici sempre a scopo pubblicitario.

CAPO VIII

PENALITÀ

ART. 101

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n°3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Per le violazioni alle norme contenute negli artt. 77, 78, 79 e 80, fatta salva l'azione penale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da euro 75,00 (settantacinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

È consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n°689, per tutte le violazioni.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 102

Proventi penalità pecuniarie

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al comune salvo il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertata la contravvenzione a norma dell'art. 110 del T.U. legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 103

Entrata in vigore

Il presente Regolamento andrà in vigore dopo la definitiva approvazione da parte della G.P:A. e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni, a norma dell'art. 129 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915, n°148.

Art. 104

Tutte le disposizioni le quali non armonizzino con quelle del presente regolamento perdono efficacia con la sua applicazione.